

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 27/11/2018

FATTO

Il cliente ha estinto anticipatamente un contratto di prestito personale e riferisce che l'intermediario ha trattenuto indebitamente la somma di € 948,35 per oneri assicurativi non goduti.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il cliente ha chiesto il rimborso di tale somma, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo, e alle spese di assistenza tecnica quantificate in € 250,00.

L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, non può esimersi dal censurare la mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente, il quale, non presentando le proprie controdeduzioni, manifesta un comportamento altamente contrario ai principi ed ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, decisione n. 4600/18).

Nel caso di specie, esaminata la documentazione prodotta, non vi è evidenza di una polizza assicurativa; non risulta, infatti, che il ricorrente abbia sottoscritto polizze assicurative a garanzia del finanziamento.

Nel ricorso non sono indicati dati che permettano di individuare né la natura, né la data di stipula, né il premio della polizza, e nei documenti disponibili – contratto di finanziamento e conteggio di estinzione anticipata – non è contenuto alcun riferimento a polizze assicurative.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul contratto di prestito, inoltre, è riportato un totale dovuto dal consumatore corrispondente alla somma di importo erogato, spese di istruttoria, oneri fiscali e interessi, senza alcuna menzione di premi assicurativi.

In materia di onere della prova si richiamano gli orientamenti ABF ed in particolare la decisione n. 7716/17 del Collegio di Coordinamento: *“In relazione al principio dispositivo, non par dubbio che la instaurazione del procedimento abf e la sua stessa continuazione dipendano dall’impulso del ricorrente, che dopo averlo attivato può provocarne l’estinzione con la rinuncia al ricorso o attraverso il promuovimento di un giudizio ordinario o arbitrale; e che può anche condizionarne l’esito concludendo con la controparte un accordo che dissolva la materia controversa. Né vi è dubbio che, sempre in virtù del principio dispositivo, l’ Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni”* ed ancora *“il ricorrente che non sia comunque riuscito a fornire la prova dei fatti (costitutivi) rilevanti e controversi posti a base della domanda, non può risultare vittorioso, sempreché alla carenza probatoria non abbia sopperito l’altra parte o non sia marginalmente applicabile a carico della resistente il criterio di vicinanza della prova, ove specificamente giustificato dalla ineguaglianza dei contendenti nelle “concrete” possibilità di accesso al documento”*.

Il ricorrente, nel caso di specie, non ha provato i fatti costitutivi della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA